



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Consorzio Libero Comunale di Trapani

°°° °°°

XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - TRIBUTI

CONCESSIONE TEMPORANEA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(Alimentare)

N. 24 del 14/09/2018

IL RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata in data 27/08/2018, acquisita al n. 38234 di protocollo generale dell'Ente, dal sig. **G. E.**, nato a [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED], in qualità di titolare o legale rappresentante dell'Impresa individuale/Società G. E. Partita Iva [REDACTED], con la quale viene richiesta **l'occupazione di suolo pubblico** in occasione della ricorrenza annuale della "Fiera della Tagliata" che avrà luogo in Castelvetrano nelle giornate del 15 – 16 settembre 2018;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta domanda agli atti d'Ufficio;

VISTO il bollettino di pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, n. VCYL 0018 effettuato in data 14/09/2018, C/C postale n.000004626257 di **€ 41,00**;

VISTO il D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 avente ad oggetto *"Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni"*;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/04/1994 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole del Comandante della Polizia Municipale;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 149 del 07/08/2018;

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 31 del 11/09/2018;

DETERMINA

1.CONCEDERE al sig. **G. E.**, nato a [REDACTED], Codice Fiscale [REDACTED], in qualità di titolare o legale rappresentante dell'Impresa individuale/Società G. E. Partita Iva [REDACTED], **l'occupazione temporanea del suolo pubblico** nella Via Tagliata per le giornate del 15 – 16 settembre 2018 e per una superficie complessiva di **mq. 10**, nel rispetto delle prescrizione di seguito elencate:

- art. 20 del Nuovo Codice della Strada;
- essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente (urbanistiche, amministrative, sanitarie, etc.) qualora necessario;
- non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni ai quali deve essere consentito il passaggio;
- garantire gli accessi alle proprietà laterali;
- non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non autorizzati;
- non scaricare acque sull'area pubblica ed in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o prescritti dal Comune o altra Autorità;
- collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;
- rimettere in pristino l'area interessata dall'occupazione al termine della stessa, eseguendo tutti i lavori necessari al termine della concessione e rimuovendo tutte le attrezzature entro il termine di validità della concessione;
- esibire a richiesta del personale comunale incaricato dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione ed il disciplinare di concessione se esistente;
- rispettare le norme a tutela dell'ambiente, mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, anche tramite appositi contenitori per i rifiuti prodotti, non abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi genere durante e al termine dell'occupazione e provvedere alla pulizia dell'area di pertinenza;
- provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni e/o modifiche alla medesima;
- adempiere a tutti gli adempimenti fiscali previsti, rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla materia e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa azione o ragione di risarcimento;
- non occupare un'area maggiore di quella concessa;
- durante il periodo di non utilizzo dell'area concessa rendere le strutture inaccessibili;
- per agevolare l'eventuale transito dei veicoli in servizio di emergenza e di soccorso, lasciare libera da veicoli in sosta o da qualsiasi altro ostacolo la corsia di marcia;
- porre in essere tutte le misure idonee e necessarie alla tutela e sicurezza degli abituali fruitori dell'area concessa;
- la zona di allacciamento elettrico deve essere transennata al fine di precludere l'accesso a persone estranee. I cavi elettrici dovranno essere interrati o passare ad un'altezza non inferiore a mt.2,50 sulle zone riservate al transito pedonale oppure, se appoggiati su pavimentazioni, dovranno essere protetti con tavolette in legno o altro materiale idoneo allo scopo;
- osservare le norme per il contenimento dell'inquinamento acustico, nel caso di utilizzo di apparecchi sonori di amplificazione per la diffusione della musica tenere il tono della musica ad un livello tale da non recare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone;
- assicurare in sicurezza la gestione di accensione fuochi da cucina e bombole di gas.

AVVERTENZE

- La rinuncia della concessione non costituisce diritto alla restituzione del tributo "TOSAP" pagato in via anticipata.

- La concessione è rilasciata a favore dell'avente titolo, senza pregiudizio dei diritti di terzi verso i quali il concessionario dovrà rispondere, non incide sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali.
- La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale ed è vietata qualsiasi sub-concessione.
- L'Amministrazione Comunale non assume la responsabilità di eventuali danni cagionati a cose e persone nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel periodo della manifestazione fieristica.
- Il Comune si riserva di sospendere e/o revocare la presente autorizzazione in caso di occupazione difforme alla concessione.
- La concessione è valida per il luogo ed il periodo in essa indicati e, in ogni momento, può essere revocata per ragioni di pubblico interesse pubblico, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per motivi attinenti alla sicurezza della circolazione stradale o per abuso da parte del titolare.
- La concessione determina le condizioni per l'occupazione di suolo pubblico e di conseguenza produce un rapporto tributario tra concessionario e Amministrazione Comunale, agli effetti della Tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP), come previsto dal D. L.vo. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
- Ai sensi del comma 662 dell'art.1 L.147/2013 ai soggetti che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche è applicata la tassa sui rifiuti giornaliera.
- L'Amministrazione Comunale, i suoi Dirigenti, Funzionari e dipendenti, si intendono sollevati da qualsiasi richiesta di risarcimento danni in conseguenza del rilascio della presente concessione.
- Nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle Leggi vigenti e regolamenti, salvo che il fatto non costituisca reato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della SICILIA o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

DISPONE

La pubblicazione della presente autorizzazione sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Maria Rosa Mangiaracina – Mantia Antonina

Il Responsabile XI Direzione Organizzativa
F.to Avv. Simone Marcello Caradonna

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.
